

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017

Scioglimento di comunione ereditaria - Indennizzo per irragionevole durata del processo - Applicazione, anteriormente all'introduzione dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, dei criteri utilizzati per i giudizi amministrativi e fallimentari durati oltre dieci anni - Ammissibilit  - Condizioni.

Ai fini della liquidazione dell'equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, in fattispecie cui non sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, pu  ritenersi congrua, nei limiti del controllo di legittimit , la quantificazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi o fallimentari protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarit  della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, dei quali deve dar conto in motivazione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017